



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

DESIGNAZIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA DI RAPPRESENTANTI REGIONALI IN FNM SPA – COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

COMUNICA

che, ai sensi della legge regionale sotto riportata, il Consiglio regionale deve procedere alla designazione dei rappresentanti regionali che andranno a comporre la lista che Regione Lombardia presenterà in sede di Assemblea per la nomina del Collegio sindacale della società FNM Spa (tre componenti effettivi e due supplenti).

Legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)

Durata incarico: tre esercizi.

REQUISITI: i candidati devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale) e, in particolare, dell'iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e dei requisiti prescritti dalle norme che disciplinano l'ente interessato.

Le **candidature possono essere proposte** dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 25/2009 e in riferimento alle finalità di cui all'articolo 1 della medesima legge, al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di entrambi i generi.

Le autocandidature sono inammissibili.

Lo specifico modulo da utilizzare per proporre una candidatura per questa designazione è disponibile nella sezione relativa alle nomine del sito del Consiglio regionale della Lombardia ([link al sito del Consiglio regionale](#)) ed è così composto:

1) un **frontespizio**, che deve essere compilato in modo tale che la qualifica e il nome e cognome del proponente siano indicati chiaramente e sottoscritti da parte del proponente stesso;

- 2) una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il candidato deve compilare e sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, attestandone la veridicità e completezza, per effettuare le dichiarazioni previste per legge.** Al modulo di candidatura è allegata l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Con tale dichiarazione il candidato rilascia la liberatoria con cui si autorizza il trattamento e la diffusione di eventuali dati personali ulteriori ed eccedenti rispetto alla finalità istituzionale ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679).

Alla proposta di candidatura devono altresì essere allegati:

- 1) il curriculum professionale in formato europeo, datato e firmato, includente gli specifici requisiti richiesti per la nomina;
- 2) fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- 3) la dichiarazione integrativa sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 1), ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale il candidato, attestandone la veridicità e completezza, dichiara:
 - l'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nonché per quanto attiene al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 148-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52);
 - il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del d.lgs. 58/1998 e all'art. 26 dello Statuto sociale, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate.

L'Amministrazione si riserva le verifiche di rito circa le dichiarazioni rese, anche mediante l'acquisizione di certificazioni presso le competenti Autorità e/o banche dati.

Le candidature prive o carenti della documentazione prescritta sopra indicata sono dichiarate inammissibili. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge regionale 25/2009, circa la possibilità di integrare la documentazione incompleta.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio alla legge regionale 25/2009, nonché alle norme vigenti e all'ordinamento che disciplina l'ente interessato.

La proposta di candidatura, indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, deve pervenire, a pena di inammissibilità, entro la scadenza di

Lunedì 22 marzo 2021 – ore 16.00

La proposta di candidatura in originale deve pervenire al Consiglio regionale in uno dei seguenti modi:

- 1) **consegna IN ORIGINALE al protocollo generale del Consiglio regionale**, via G.B. Pirelli, 12 – 20124 Milano (da lunedì a giovedì, ore 9.00 – 12.00 e ore 14.00 - 16.30, al venerdì ore 9.00 – 12.00);
 - 2) **spedizione IN ORIGINALE tramite raccomandata con avviso di ricevimento**, indirizzata a Consiglio regionale della Lombardia – UO Lavori d'Aula e Nomine – via Fabio Filzi n. 22 – 20124 Milano;
 - 3) **tramite posta elettronica certificata nominativa (PEC) – in formato .pdf – al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it.**
-

Si riporta, per ulteriore chiarezza:

- il testo dell'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), concernente la composizione degli organi di controllo delle società con azioni quotate:

**“Art. 148
(Composizione)**

1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale:

- a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;
- b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti.
- [c) *abrogata*]
- [d) *abrogata*]

1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma.

2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Si applica l'articolo 147-ter, comma 1-bis.

2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;**
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;**
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.**

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 2 e 3.

4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3.

4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la

CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza.”;

- l'articolo 2382 del codice civile:

“Art. 2382

Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.”;

- un estratto dell'art. 26 dello Statuto di FNM spa, con le disposizioni concernenti la composizione del Collegio e i requisiti dei componenti:

“Art. 26

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148 comma 1bis d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti dei Sindaci effettivi eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività relative a quanto previsto dalle lettere b e c dell'art. 1 del decreto 30 marzo 2000 n. 162, strettamente attinenti a quello dell'impresa, sono quelle delle infrastrutture e dei trasporti pubblici. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.”.

Gli incarichi di cui alla legge regionale 25/2009 non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto, fatta salva la possibilità di cumulo di due incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale (articolo 10, comma 3).

Il presente comunicato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nella sezione relativa alle nomine del sito del Consiglio regionale della Lombardia ([link al sito del Consiglio regionale](#)).

Per ottenere chiarimenti o informazioni relative alle nomine contattare l'Unità Operativa Lavori d'Aula, Atti e Nomine – Via Fabio Filzi n. 22 – 20124 Milano – telefono 02/67482. 758 – 496 – 371.

Milano, 3 marzo 2021

Il Presidente
f.to Alessandro Fermi

Allegato n. 1

PROPOSTA DI CANDIDATURA COLLEGIO SINDACALE FNM SPA
Dichiarazione integrativa specifica del candidato richiesta dal comunicato

Il sottoscritto

con riferimento alla candidatura alla carica di componente effettivo/supplente del Collegio sindacale di FNM spa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni non rispondenti a verità, formazione e uso di atti falsi, così come disposto dell'art. 76 del citato d.p.r. 445/2000,

dichiara:

- di non incorrere nelle condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52);
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del medesimo d.lgs. 58/1998 e all'articolo 26 dello Statuto di FNM spa, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- di non eccedere il limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 148-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52).

Luogo, data

Firma del dichiarante

Allegata copia di documento di identità